

# COMUNE DI PIZZIGHETTONE

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 10 del 09/03/2021

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **nove** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	ALQUA' ANNA	SI	
3	BAIGUERA MONICA	SI	
4	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
5	BERNARDINI ELENA	SI	
6	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
7	BOCCOLI MARCO	SI	
8	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO		SI
9	MAGNANI TIZIANA		SI
10	PARMESANI CHIARA		SI
11	PINOTTI GIANLUCA	SI	
12	TAGLIATI BRUNO ALESSIO	SI	
13	VALDAMERI VERONICA		SI

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Ilaria Bertè**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

# **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2021**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico.

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali. che differisce ulteriormente il termine del bilancio al 31.03.2021;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO:**

- che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 757;
- che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 757 non è ancora stato emanato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e i comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**VISTA** inoltre la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023).

RILEVATO che per garantire il pareggio del bilancio, tenendo conto delle quote trattenute dallo Stato sull'IMU e della definizione del fondo di solidarietà per l'anno 2021, è necessario introitare un importo IMU pari ad € 867.000,00;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29.06.2020;

**RITENUTO** , per quanto si attiene ad agevolazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto disciplinato con il Regolamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU).

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 27.01.2021 con la quale si propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021 ai sensi della L. 160/201;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 6 ( Moggi, Alquà, Baiguera, Barili, Boccoli, Pinotti) contrari 3 (Bissolotti, Parmesani, Tagliati ) astenuti 0;

**D E L I B E R A**

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 secondo il prospetto allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di stabilire che per l'anno 2021, per quanto attiene ad agevolazioni, assimilazioni ed esenzioni, si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento IMU vigente
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, ad avvenuta esecutività dello stesso.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli 6 ( Moggi, Alquà, Baiguera, Barili, Boccoli, Pinotti) contrari 3 (Bissolotti, Parmesani, Tagliati ) astenuti 0;

**DELIBERA**

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di darne esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
Luca Moggi

Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Ilaria Bertè

Registrato l'impegno di spesa all'intervento

n° Gestione C/R

Registrata la liquidazione all'intervento

n°

Gestione C/R

Registrato l'accertamento alla risorsa

n°

Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria  
Rag. Clara Bernocchi

---

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
\_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

---